



Pescasseroli, 19 maggio 2015

Prot. n. 0003025/2015

Comuni del Parco
Servizi Tecnici
SEDI

Ordine degli Architetti di
L'Aquila
Isernia
Frosinone
SEDI

Ordine degli Ingegneri di
L'Aquila
Isernia
Frosinone
SEDI

Collegio dei Geometri di
L'Aquila
Isernia
Frosinone
SEDI

OGGETTO: Ammissibilità del Nulla Osta postumo, rilasciato ad opere realizzate senza titolo, sul presupposto della verifica della doppia conformità (art. 36 del DPR 380/2001).

Si richiede agli enti in indirizzo di voler far conoscere presso i tecnici di riferimento il recente orientamento assunto da questo Ente in materia di sanatoria ex art 36 del DPR 380/2001.

Al riguardo si evidenzia che la problematica concernente l'ammissibilità di un Nulla Osta postumo del Parco, rilasciato ad opere realizzate senza titolo, sul presupposto della verifica della doppia conformità, in analogia a quanto previsto dall'art. 36 del DPR 380/2001 (T.U. in materia edilizia ed Urbanistica), è stata di recente affrontata dall'Avvocatura Generale dello Stato in sede consultiva e fatto proprio dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Sul tema si era già espresso in senso negativo il Servizio Legale interno (parere in data 02.08.2012) che, argomentando attraverso la natura preventiva di ogni assenso procedimentale e il carattere eccezionale dell'autorizzazione postuma, come tale sempre espressamente prevista, deduceva il divieto di estensione per "analogia" della norma contenuta all'art. 36 del DPR 380/2001.

Successivamente, l'Avvocatura dello Stato si è pronunciata in senso conforme, affermando l'inammissibilità di un Nulla Osta postumo, ovviamente al di fuori delle ipotesi di condono edilizio.

Tale tesi è stata recepita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, con nota circolare 00026512/2015, ha sottolineato che *"il rilascio del provvedimento di accertamento di conformità ex art. 36 T.U. edilizia, può avvenire solo qualora l'Ente Parco abbia rilasciato il Nulla Osta ex art. 13 della legge sulle Aree Protette prima della realizzazione del manufatto abusivo, restando del tutto esclusa l'ammissibilità di un Nulla Osta in sanatoria"*, con la conseguenza dell'illegittimità, per difetto di atto presupposto, dell'eventuale provvedimento di accertamento di conformità del manufatto abusivo.

Pertanto, alla luce dei chiarimenti rappresentati, si comunica che questo Ente, sul territorio di propria competenza, tratterà come inammissibili le istanze di Nulla Osta su opere già realizzate senza titolo, salve le ipotesi di condono edilizio in cui, ricorrendo le condizioni, è la legge stessa a prevedere la possibilità di un assenso postumo.

Il Direttore
Dott. Dario FEBBO

